

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTRO DELL'ORDINE PUBBLICO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministro dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania, chiamati in seguito "Parti contraenti";

CONVINTI che la cooperazione internazionale è assolutamente indispensabile per l'efficace prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope per la lotta al crimine organizzato;

CONSAPEVOLI che il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché l'incremento della loro produzione e diffusione, rappresentano una seria minaccia per il regolare sviluppo socio-economico e per la salute fisica e psichica dei propri cittadini;

VISTE le previsioni della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal Protocollo aggiuntivo del 1972 (Ginevra, 25 marzo), della Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), della Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e "del Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU;

CONSAPEVOLI altresì che detto traffico illecito vede sempre più coinvolte organizzazioni criminali che operano su scala internazionale;

CONSIDERATA pertanto la necessità di intensificare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata;

RITENUTO che tale cooperazione debba sempre più rientrare tra le attività istituzionalmente ordinarie di ogni competente Amministrazione dei due Paesi e dei rispettivi Ministeri dell'Interno e dell'Ordine Pubblico, in particolare;

C O N V E N G O N O

Articolo I

1. Ai fini del presente Accordo, sarà istituito un Comitato bilaterale per la cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.

2. Il Comitato bilaterale sarà presieduto dai due Ministri e comprenderà rappresentanti dei due Ministeri dell'Interno e dell'Ordine Pubblico nonché degli Affari Esteri, responsabili delle Forze dell'Ordine, esperti nei settori menzionati nel presente Accordo.
3. Previo accordo reciproco, potranno essere invitati ai lavori del Comitato, ove se ne ravvisi l'opportunità, rappresentanti anche di altri Dicasteri ed Uffici.
4. Le riunioni del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta l'anno, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. In caso di necessità, su specifica richiesta di una delle due Parti contraenti, si terranno incontri supplementari per l'esame di questioni che rivestano carattere d'urgenza.

Articolo II

In conformità con le disposizioni del presente Accordo le Parti contraenti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni:

a) si presteranno reciproca collaborazione nel controllo delle persone implicate nel crimine organizzato, nonché delle persone e dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di esservi implicati;

b) si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle persone ed ai mezzi di trasporto coinvolti nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di svolgere tale traffico, nonché di quelle relative alle persone appartenenti o sospettate di appartenere alla criminalità organizzata;

c) concorderanno le modalità di collegamento più opportune per consentire il rapido scambio di tutte le informazioni attinenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la criminalità organizzata.

Articolo III

1. Su richiesta degli organi centrali competenti di una delle Parti contraenti, l'altra intraprenderà indagini riguardanti attività connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, ovvero concernenti fatti nei quali sono coinvolti affiliati a organizzazioni criminali. I risultati verranno comunicati tempestivamente agli organi competenti della Parte che ha inoltrato la richiesta. Tali indagini verranno effettuate conformemente alle disposizioni di legge in vigore nel Paese cui sono state richieste.

2. Le predette indagini non verranno effettuate nei casi in cui la parte richiesta ritenga che queste violino il suo diritto di sovranità e/o minaccino la sua sicurezza o altri interessi di importanza fondamentale.
3. In conformità alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, i funzionari degli organi centrali competenti di una delle Parti, autorizzati ad indagare sulle violazioni concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero poste in essere da appartenenti al crimine organizzato, possono, con il consenso degli organi centrali competenti dell'altra Parte, assistere alle operazioni od allo sviluppo delle stesse sul territorio dell'altra Parte nei casi in cui tali reati riguardano la Parte richiedente. In tale contesto, i funzionari godranno della protezione riservata ai funzionari del Paese ospitante.
4. Le disposizioni riguardanti il presente articolo non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altre Convenzioni bilaterali o multilaterali.

Articolo IV

1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare si scambieranno informazioni su:
 - a) i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
 - b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;
 - c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
 - d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope;
 - e) metodologie e modalità di svolgimento dei controlli di frontiera;
 - f) nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sistemi di occultamento delle sostanze stesse.

2. Ciascuna delle Parti contraenti, d'iniziativa o su richiesta, metterà a disposizione dell'altra Parte - in conformità alla legislazione nazionale - i dati ed i documenti contenenti informazioni relative ai casi di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei proventi di reato in particolare di quello di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.
4. Le Parti contraenti organizzeranno, periodicamente, incontri, convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per i propri operatori di polizia antidroga.

Articolo V

1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare la criminalità organizzata. In particolare si scambieranno informazioni su:
 - a) le varie forme di criminalità organizzata e la lotta contro di essa;
 - b) gli eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati dei due Paesi;
 - c) gli studi effettuati in merito allo sviluppo di tali contatti criminosi;
 - d) le misure operative per garantire la sicurezza negli aeroporti e negli scali marittimi, nonché la difesa di persone e di obiettivi da qualsiasi atto illecito;
 - e) le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di carta moneta e valori, di furto di opere d'arte e d'antiquariato, nonché gli altri crimini particolarmente gravi, al cui smascheramento e perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti;
2. Le Parti contraenti si scambieranno i propri specialisti per consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno le loro esperienze in materia di organizzazione della lotta contro la criminalità organizzata, nonché informazioni circa le misure giuridiche vigenti nell'attività di contrasto alla predetta forma di criminalità.
3. Le Parti contraenti si scambieranno notizie e campioni di mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni volte alla repressione della criminalità organizzata, nonché le reciproche

esperienze circa le attività inerenti ai servizi di prevenzione e la formazione professionale dei quadri direttivi di polizia; a tal fine saranno previsti scambi di operatori per la frequenza di corsi di perfezionamento.

4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i più importanti indirizzi e problemi della lotta contro la criminalità organizzata.

Articolo VI

Le forme di assistenza e di collaborazione in conformità al presente Accordo verranno assicurate direttamente dagli organi competenti delle due Parti contraenti, che si incontreranno al più presto per definire le relative modalità operative.

Articolo VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma e sarà valido per 5 anni. Decorso tale periodo, esso rimarrà in vigore indefinitivamente, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

Firmato a Tirana, il 24 agosto 1991, in due esemplari identici in lingua italiana e albanese, ambedue i testi facenti fede.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

IL MINISTRO DELL'ORDINE PUBBLICO
DELLA REPUBBLICA ALBANESE

U. Amos/...

[Signature]

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTRO DELL'ORDINE PUBBLICO DELLA
REPUBBLICA DI ALBANIA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA.

Ad integrazione di quanto previsto dall'Accordo di
cooperazione sopracitato le Parti contraenti convengono quanto
segue.

Le forme di cooperazione bilaterale si riferiscono anche:

a) allo scambio di informazioni, alla prevenzione ed al
contrasto dei flussi migratori illegali fra i due Paesi;

b) al fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri,
con la partecipazione di Rappresentanti dei Ministeri interessati
al Comitato bilaterale di cui all'art. 1 dell'Accordo di
cooperazione;

c) all'accoglimento di funzionari delle Forze di Polizia
dell'altro Paese, allo scopo di stabilire un collegamento diretto
nelle materie oggetto dell'Accordo e del presente Protocollo
aggiuntivo.

Firmato a Tirana, il 24 agosto 1991, in due esemplari identici in
lingua italiana ed albanese, ambedue i testi facenti fede.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



IL MINISTRO DELL'ORDINE PUBBLICO
DELLA REPUBBLICA ALBANESE

